Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA . SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° **Roma - Sabato, 22 giugno 1935 - Anno XIII** **Numero 145**

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 5 marzo 1935, n. 445. — portante modificazioni alla legge 7 giugno 1934, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito — inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 29 aprile 1935, all'articolo 7, primo alinea, è stata erroneamente stampata la lettera *e)*, anzichè la lettera *c)*, come risulta dal testo originale.

Nella legge 4 aprile 1935, n. 493, concernente la istituzione, in via provvisoria, della posizione di congedo speciale per gli ufficiali della Regia aeronautica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio 1935, n. 105, all'ultimo comma dell'art. 8 ove è detto: « costituita da un quinto di tutti gli assegni *di* indennità », ecc., deve dirsi: « costituita da un quinto di tutti gli assegni *ed* indennità », ecc., come risulta dal decreto originale

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 aprile 1935-XIII, n. 943.
Conversione in legge del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1202, che ha dato esecuzione alla proroga al 1° dicembre 1934 del « Modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi in data 23-28 maggio 1934.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1202, che ha dato esecuzione alla proroga al 1° dicembre 1934 del « Modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi in data 23-28 maggio 1934.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1935-XIII, n. 944.
Conversione in legge del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1946, che approva la proroga al 1° giugno 1935 del « Modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi fra l'Italia e la Francia il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi in data 10-17 novembre 1934.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1946, che approva la proroga al 1° giugno 1935 del « Modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi fra l'Italia e la Francia il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi in data 10-17 novembre 1934.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti

del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 aprile 1935-XIII, n. 945.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1534, che ha dato esecuzione all'Accordo per il regolamento dei pagamenti tra l'Italia e la Germania (Accordo di compensazione) stipulato in Berlino il 26 settembre 1934.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1534, che ha dato esecuzione all'Accordo per il regolamento dei pagamenti tra l'Italia e la Germania (Accordo di compensazione) stipulato in Berlino il 26 settembre 1934.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 11 aprile 1935-XIII, n. 946.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1703, che ha dato esecuzione all'Accordo dei pagamenti fra l'Italia e la Romania del 27 agosto 1934 e al relativo Protocollo di firma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1703, che ha dato esecuzione all'Accordo dei pagamenti fra l'Italia e la Romania del 27 agosto 1934 e al relativo Protocollo di firma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1935-XIII, n. 947.

Approvazione del piano di risanamento di Bergamo Alta e delle relative norme di attuazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di approvare il piano di risanamento di Bergamo Alta;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano di risanamento di Bergamo Alta, adottato con deliberazione del podestà di Bergamo in data 28 luglio 1934-XII, n. 7112, ed esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza generale del 14 novembre 1934-XIII, n. 1714.

Un esemplare di tale piano costituito da una planimetria in iscala 1:1000 dimostrativa per l'esproprio degli immobili con case dichiarate inabitabili o risanabili; da un elenco delle ditte da espropriarsi; da una planimetria dimostrativa delle demolizioni in iscala 1:1000; da una planimetria delle nuove piazze in iscala 1:1000; da una planimetria della fognatura, in iscala 1:2000; da una planimetria della viabilità, in iscala 1:2000; da una planimetria degli spazi verdi, in iscala 1:2000; e da un computo espropri e contributi, munito del visto del Ministro per i lavori pubblici sarà depositato all'Archivio di Stato.

Sono approvati i regolamenti annessi al presente decreto, allegati *A* e *B*, contenenti norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del detto piano di risanamento di Bergamo Alta e per la concessione di contributi comunali ai privati, i quali regolamenti, vistati dal Ministro per i lavori pubblici, saranno depositati all'Archivio di Stato.

Art. 2.

Con l'approvazione del presente piano vengono fissate le direttive e determinati i criteri generali secondo i quali saranno sviluppati e compilati i piani particolareggiati di esecuzione.

Il comune di Bergamo provvederà alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle varie zone ed opere, comprendenti la planimetria particolareggiata della zona e l'elenco delle proprietà soggette ad espropriazioni ed a vincoli.

Tali piani particolareggiati saranno sottoposti alla Sovraintendenza all'arte medioevale e moderna di Milano.

I piani particolareggiati di esecuzione di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359

La pubblicazione ufficiale dei piani particolareggiati sarà effettuata per opera del comune di Bergamo, a mano a mano che se ne presenti l'opportunità e se ne preveda la prossima realizzazione.

La imposizione del vincolo ed i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla data della pubblicazione ufficiale di ogni singolo piano particolareggiato.

L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sarà data con Regio decreto, su proposta del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 3.

Per l'occupazione delle aree necessarie alla esecuzione del piano di risanamento, il Comune procederà in confronto dei rispettivi proprietari a norma delle disposizioni del presente decreto e di quelle della legg 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali o beni altrimenti soggetti per legge a speciale sorveglianza delle autorità pubbliche, saranno presi dal comune di Bergamo preventivi accordi con le Amministrazioni competenti.

Art. 4.

Il Comune è autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, l'occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera e a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari, e contemporaneamente invitarli a dichiarare, entro un termine fissato, se o meno intendano essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione o trasformazione dei fabbricati risanabili sulla loro proprietà, singolarmente, se proprietari dell'intera zona, o riuniti in consorzio volontario, secondo le norme estetiche ed edilizie che il Comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano ed alle disposizioni del presente decreto, dei regolamenti di cui all'art. 1 e dei regolamenti edilizio e d'igiene vigenti nel Comune stesso.

Art. 5.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del presente piano regolatore.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropiati è determinata sulla media tra il valore venale e l'imponibile netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati, capitalizzato ad un tasso dal 3.50 per cento al 7 per cento, a seconda delle condizioni dell'edificio e della località.

Nella determinazione della indennità di espropriazione i periti dovranno riferirsi al puro valore dell'immobile considerato indipendentemente dalla maggiore edificabilità del terreno, e debbono escludere qualsiasi coefficiente di valore in più o in meno che direttamente o indirettamente, mediatamente o immediatamente, dipenda o consegua dall'adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

Nel determinare l'indennità per i miglioramenti e le spese fatte dopo la pubblicazione del piano, i periti dovranno attenersi alle norme del successivo art. 13.

Art. 6.

Per l'esecuzione degli espropri degli stabili compresi nel piano particolareggiato, il Comune può a suo insindacabile giudizio seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui al successivo articolo.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del prefetto, da pubblicarsi nei modi di legge.

Art. 7.

Per la procedura abbreviata si seguono le seguenti norme:

a) il prefetto della provincia di Bergamo, in seguito a richiesta del comune di Bergamo, dispone perchè in contraddittorio col Comune stesso e coi rispettivi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi e sulle risultanze dello stato di consistenza, e in base ai criteri di valutazione di cui all'art. 5 del presente decreto, sentito, ove occorra, un tecnico da lui scelto nell'albo degli ingegneri della provincia di Bergamo, determina la somma che deve depositarsi alla Cassa depositi e prestiti, quale indennità di espropriazione unica ed inscindibile per ogni proprietà, a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa. Tale provvedimento è notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;

b) nel decreto di determinazione della indennità il prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo dell'indennità di cui sopra;

c) effettuato il deposito, l'espropriante deve richiedere al prefetto il decreto di trasferimento di proprietà e di ammissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma *a*) del presente articolo;

d) tale decreto del prefetto deve essere a cura dell'espropriante trascritto all'Ufficio delle ipoteche e successivamente notificato agli interessati. La notificazione del decreto tiene luogo di presa di possesso dei beni espropriati;

e) nei 30 giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati potranno proporre davanti l'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate;

f) trascorsi i 30 giorni dalla notifica di cui al comma *d*) del presente articolo, senza che sia stata prodotta opposizione, l'indennità, come sopra determinata e depositata, diviene definitiva;

g) le opposizioni di cui al comma *e*) del presente articolo sono trattate con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione, devono applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti con l'art. 5 del presente decreto.

Art. 8.

Tutte le costruzioni di edifici completamente nuovi, eseguite sia dai privati che dal Comune o suoi concessionari per l'attuazione del piano, compiute entro il termine stabilito per la esecuzione del presente piano regolatore, godranno della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovraimposte, comunale e provinciale, sui fabbricati.

Art. 9.

Il comune di Bergamo è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni che siano avvantaggiati dalla esecuzione delle opere previste dal presente piano regolatore, contributi di miglioria nei limiti e con le forme previste dal testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Art. 10.

I proprietari delle nuove costruzioni le quali debbono essere dotate di portici, hanno l'obbligo, senza indennizzo di sorta, di lasciare soggetti a servitù di pubblico transito, e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto, come pubbliche vie, i portici stessi, oltre i contributi suindicati.

Art. 11.

La tassa di registro e la tassa di trascrizione ipotecaria sui soli trapassi di proprietà a favore del comune di Bergamo per l'esproprio e per l'acquisto, da parte del Comune stesso, degli immobili occorrenti per l'esecuzione del piano regolatore è stabilita nella misura fissa di L. 10 per ogni atto ed ogni trascrizione.

Art. 12.

Il Governo del Re ha facoltà di approvare, con Regio decreto, e con l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto, le parziali modificazioni del piano che nel corso della sua attuazione il Comune riconoscerà opportune.

Art. 13.

Per l'esecuzione del piano è assegnato il termine di anni sei a decorrere dalla data del presente decreto, salvo proroga nei casi e con le modalità previste dall'art. 14 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Fermo il predetto termine, nella deliberazione podestarile di adozione dei piani particolareggiati dovrà essere indicato il termine entro il quale devono compiersi le espropriazioni.

Tale termine decorrerà dalla pubblicazione del decreto di approvazione.

Prima della deliberazione podestarile di cui sopra, sarà consentito ai proprietari degli stabili colpiti dal piano, la esecuzione delle opere di conservazione e manutenzione dei loro immobili.

Il Comune potrà anche consentire opere che eccedono la conservazione e manutenzione a suo esclusivo giudizio. In tal caso delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo delle indennità di esproprio deducendone le quote di deprezzamento.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — SOLMI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 62. — MANCINI.

ALLEGATO A.

Norme generali e prescrizioni tecniche per la esecuzione del piano di risanamento di Bergamo Alta.

Art. 1.

Tutti i progetti per ricostruzione, rifacimento, o restauro di fabbricati singoli o di unità edilizie complessive (isolate o adiacenti ad altre fabbriche) dovranno essere sottoposti oltrechè alle competenti Commissioni locali, alla Regia sovraintendenza all'arte medioevale e moderna in Milano.

Per le nuove fabbriche si dovrà mantenere il carattere locale di case a fronte limitata cercando inoltre di raggiungere, nella forma e nella decorazione, una intonazione ambientale di carattere con Bergamo Alta di oggi.

Art. 2.

Il comune di Bergamo potrà derogare dalle norme contenute nel regolamento locale di polizia edilizia e dalle norme del regolamento locale d'igiene nei seguenti casi: rapporti fra altezza delle case e la larghezza delle vie su cui prospettano (art. 57), ampiezza dei cortili rispetto agli edifici che li recingono (articoli 62 e 64), altezza netta del pianterreno delle case (art. 78).

In ogni caso il podestà prenderà provvedimenti sentito prima il parere della Commissione edilizia.

Art. 3.

Il Comune potrà prescrivere nella sistemazione di alcuni fabbricati privati in determinati punti la costruzione di arcate e androni di passaggio i quali resteranno aperti per il pubblico transito.

Art. 4.

Le nuove costruzioni prospicienti la pubblica via saranno eseguite preferibilmente con muratura a pietra vista: così i contorni di finestre e porte, mensole e zoccolature delle facciate dovranno essere in pietra naturale. Le eventuali eccezioni potranno essere autorizzate dal podestà sentite la Commissione edilizia e la Regia sopraintendenza all'arte medioevale e moderna.

Art. 5.

Sarà data facoltà al Comune di compilare uno speciale regolamento per le opere di sistemazione di Bergamo Alta allo scopo di determinare particolari norme su l'impiego di materiali e sulla forma di essi perchè, pure su basi di convenienza economica, siano mantenute nelle opere edilizie le caratteristiche della città.

Art. 6.

Nelle ricostruzioni, rifacimenti e restauri il Comune avrà facoltà d'imporre ai privati l'esecuzione di opere di consolidamento murarie e l'applicazione di tiranti o strutture metalliche quando le condizioni statiche delle case attigue lo esigessero.

Art. 7.

Nelle costruzioni di rifacimento il Comune potrà imporre rettifiche o correzioni di fronti sino ad un metro di arretramento dalla linea attuale, come in casi eccezionali potrà far arretrare, adottandosi strutture speciali di sostegno della parte soprastante per piccole fronti di case, di limitata

quantità, la parete frontale della bottega a pianterreno. Analogamente il Comune avrà facoltà di eseguire smussature di parti di case all'incontro di strade o di spazi pubblici.

Art. 8.

Se per effetto della esecuzione dei lavori di risanamento resteranno scoperti alla pubblica vista prospetti e costruzioni che a giudizio del Comune non siano tollerabili al decoro, potrà il Comune, sentite le Commissioni come all'art. 1, intimare ai proprietari la sistemazione dei prospetti entro un termine.

Così pure, sopratutto per ragioni sanitarie ed igieniche, potrà il Comune imporre l'abbassamento dei fabbricati. Il Comune concorrerà con contributi che verranno determinati volta per volta. Nell'eventualità di rifiuto il Comune potrà anche procedere all'espropriazione dell'immobile seguendo le norme del decreto cui si riferisce il presente regolamento.

Art. 9.

Nei casi in cui fossero costituiti Consorzi edilizi per isolati fra le maglie della rete stradale o per gruppi adiacenti di immobili, il Comune potrà assumere la presidenza di tali Consorzi e potrà chiedere la espropriazione di immobili compresi nell'isolato o nel gruppo anche se non contemplate nel piano parcellare unito al progetto base di questo decreto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
RAZZA.

ALLEGATO *B*.

Regolamento per la concessione di contributi comunali ai privati nei lavori per il risanamento di Bergamo Alta.

Art. 1.

Concessioni.

Il comune di Bergamo potrà concedere facilitazioni e contributi speciali ai proprietari di immobili esistenti in Bergamo Alta, qualora i proprietari stessi si impegnino di rifare, sistemare o ridurre, con dimostrato e riconosciuto effetto di conveniente risanamento, i fabbricati entro il termine di un anno dalla data della convenzione stipulata con il Comune.

Art. 2.

Contributi.

Il Comune concede i seguenti contributi sino ad esaurimento della somma fissa stabilita nel preventivo di progetto per tale scopo:

1° un contributo di ricostruzione *ab imis*;

2° un contributo di risanamento per le sistemazioni e le riduzioni.

Art. 3.

Contributo di ricostruzione.

Il contributo di ricostruzione sarà concesso a coloro che ricostruiranno *ab imis* abitazioni sulle aree di case demolite.

I ricostruttori dovranno presentare al Comune il progetto esecutivo di dettaglio firmato da un ingegnere o da un architetto iscritti negli albi professionali della Provincia e al Sindacato provinciale ingegneri architetti di Bergamo, corredato da un preventivo dettagliato di spesa.

Al progetto dovranno apportarsi le modifiche richieste dal Comune.

Il contributo non potrà essere superiore al 40 % (quaranta per cento) del preventivo di spesa controllato, ed eventualmente rettificato, dall'Ufficio municipale dei lavori pubblici; e non potrà superare il valore che aveva la casa demolita dedotto il valore dell'area. Questo valore dovrà risultare nell'atto di convenzione.

Art. 4.

Contributo di risanamento.

Il contributo di risanamento sarà concesso a coloro che eseguiranno lavori di modificazione parziale o totale di fabbricati.

Gli interessati dovranno presentare al Comune il progetto esecutivo di dettaglio firmato da un ingegnere o da un architetto, inscritti agli albi professionali della Provincia e al Sindacato provinciale ingegneri architetti di Bergamo, corredato dal preventivo dettagliato di spesa.

Il progetto dovrà essere modificato secondo le richieste del Comune e dovrà riportare, da parte dell'Ufficio sanitario, il riconoscimento dell'efficacia delle opere progettate rispetto al risanamento.

Il contributo non potrà essere superiore al 30 % (trenta per cento) del preventivo di spesa controllato dall'Ufficio municipale dei lavori pubblici, il quale farà le eventuali rettifiche ed escluderà dalla somma del preventivo l'importo di quelle opere che, comunque, a suo insindacabile giudizio, siano ritenute superflue agli scopi di risanamento.

Tale contributo non potrà in ogni caso superare il valore che aveva la casa, dedotto il valore dell'area.

Art. 5.

Pagamento dei contributi.

I contributi saranno pagati a collaudo favorevole dei lavori eseguiti, il quale sarà fatto entro due mesi dal verbale di ultimazione dei lavori da redigere dall'Ufficio municipale dei lavori pubblici.

Art. 6.

Agevolazioni daziarie.

Agli effetti dell'imposta sui materiali da costruzione il Comune applicherà:

a) alle ricostruzioni, indistintamente, la lettera *c*) della tariffa *A* vigente;

b) ai lavori di risanamento una riduzione del 50 % (cinquanta per cento) sulla tariffa *C*.

Art. 7.

Premio di acceleramento.

Il contributo di ricostruzione potrà arrivare al 50 % (cinquanta per cento) per gli stabili che otterranno il certificato di ultimazione entro il 31 dicembre 1936, e non potrà superare il valore che aveva la casa demolita dedotto il valore dell'area.

Il contributo di risanamento potrà arrivare al 40 % (quaranta per cento) per i lavori che otterranno il certificato di ultimazione entro il 31 dicembre 1935, fermo il limite stabilito nella prima parte del presente articolo.

Art. 8.

Casi vari.

Il Comune si riserva di esaminare e decidere, caso per caso, in tutte le eventualità che non si presentino con la semplicità prevista negli articoli precedenti.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
RAZZA.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 maggio 1935-XIII, n. 948.

Facoltà al Governo del Re di emanare disposizioni aventi vigore di legge per la difesa ed il riordinamento delle Colonie dell'Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263, sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 999, sull'ordinamento organico dell'Eritrea e della Somalia Italiana;

Visto il R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 36, che ha istituito un Alto Commissario pr le Colonie dell'Africa Orientale;

Visto il R. decreto 17 dicembre 1931, n. 1786, e successive modifiche, sull'ordinamento militare del Regio corpo di truppe coloniali dell'Eritrea;

Visto il decreto Luogotenenziale 19 maggio 1918, n. 776, che approva le tabelle organiche del Regio corpo delle truppe coloniali della Somalia, e successive modifiche;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100. art. 3, n. 2;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla difesa ed al riordinamento dei nostri territori coloniali dell'Africa Orientale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro per le colonie, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per provvedere alla difesa ed al rafforzamento dei nostri territori coloniali dell'Africa Orientale, all'emanazione e modifica degli ordinamenti nonchè alla riorganizzazione dei pubblici uffici, istituti e circoscrizioni territoriali dei suddetti territori, il Governo del Re fino al 31 dicembre 1938 ha facoltà di emanare disposizioni aventi vigore di legge.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 18 gennaio 1935 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 106. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 maggio 1935-XIII, n. 949.

Nuove norme per l'esecuzione di fotografie e cinematografie a bordo di aeromobili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, convertito in legge con la legge 31 gennaio 1926, n. 753, contenente provvedimenti per la navigazione aerea;

Visto il regolamento per la navigazione aerea, approvato col R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, con le successive variazioni;

Visto il R. decreto 21 giugno 1928, n. 1706, concernente la disciplina delle concessioni di autorizzazioni ad eseguire fotografie e cinematografie a bordo degli aeromobili;

Vista la legge 2 giugno 1930, n. 1139, riguardante la disciplina e il controllo della produzione cartografica nazionale ai fini della riservatezza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le istanze intese ad ottenere il permesso di eseguire fotografie e cinematografie a bordo degli aeromobili, previsto dall'art. 72 del regolamento per la navigazione aerea approvato con R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, devono essere indirizzate al Ministero dell'aeronautica (Ufficio aviazione civile e traffico aereo).

Tali istanze devono contenere la precisa indicazione:

a) degli scopi che il richiedente si propone;

b) degli obiettivi che egli intende ritrarre e della estensione complessiva della zona che risulterà compresa nelle varie impressioni;

c) dell'aeroporto presso il quale egli intende esplicare la propria attività, con l'avvertenza che, per gli scopi contemplati nel presente decreto, non è permesso valersi di aeroporti non provvisti di comando militare.

Art. 2.

L'Ufficio aviazione civile e traffico aereo, fatti gli eventuali accertamenti sulle qualità morali del richiedente, sulla verità dei motivi addotti e su quanto altro sia ritenuto opportuno, provoca al riguardo il parere dell'Ufficio di stato maggiore della Regia aeronautica, il quale, ove nulla abbia in contrario:

a) richiede al Ministero della guerra ed a quello della marina i nulla osta di rispettiva competenza, e ciò anche

quando si tratti di obiettivi di esclusivo interesse aeronautico;

b) comunica poi all'Ufficio aviazione civile e traffico aereo se la istanza possa, o meno, essere accolta, precisando altresì le eventuali limitazioni e le modalità precauzionali cui la concessione debba essere subordinata. A tale riguardo l'Ufficio di stato maggiore della Regia aeronautica, di propria iniziativa ovvero a richiesta del Ministero della guerra o di quello della marina, può anche disporre che un ufficiale della Regia aeronautica prenda posto a bordo dell'aeromobile che sarà impiegato dal concessionario, con cómpiti di vigilanza.

In caso di decisione favorevole, l'Ufficio aviazione civile e traffico aereo rilascia al richiedente il permesso previsto dall'art. 72 del citato regolamento per la navigazione aerea 11 gennaio 1925. In tale permesso devono essere specificati gli obiettivi consentiti e l'aeroporto per il quale esso è valevole.

Art. 3.

L'Ufficio aviazione civile e traffico aereo informa dell'avvenuta concessione il Comando dell'aeroporto designato nella concessione stessa e il Comando della Zona aerea territoriale entro la cui giurisdizione l'aeroporto si trova.

Compete al Comando dell'aeroporto di vigilare a che, nell'usufruire della concessione, il titolare si attenga scrupolosamente non solo alle modalità e alle limitazioni tracciate nella medesima, ma altresì a quanto è prescritto nel regolamento per la navigazione aerea 11 gennaio 1925 e nel presente regolamento.

A tal fine, la esecuzione delle fotografie e delle cinematografie aeree deve aver luogo con le modalità sotto specificate:

a) prima della partenza in volo di persona che sia titolare di una concessione il comandante dell'aeroporto provvede personalmente o a mezzo di apposito incaricato, a caricare gli apparecchi fotografici o cinematografici rilevando la quantità e la specie delle lastre e delle pellicole che vengono portate a bordo; tale operazione è fatta in presenza del titolare della concessione. Il comandante dell'aeroporto provvede inoltre che un ufficiale prenda posto a bordo, ove ciò sia stato prescritto conformemente al disposto del precedente art. 2, lettera *b)*;

b) all'atto dell'approdo dell'aeromobile, il comandante l'aeroporto ritira le lastre e le pellicole impressionate e provvede a farne eseguire lo sviluppo e la stampa. Tali operazioni, di regola, si effettuano presso il laboratorio fotografico dell'aeroporto a cura ed a spese dell'interessato e sotto i controlli disposti dal comandante. Ove l'aeroporto non disponga delle installazioni necessarie, lo sviluppo e la stampa hanno luogo altrove con i controlli accennati.

Le negative sviluppate sono custodite presso il Comando dell'aeroporto a cura del comandante e sotto la sua responsabilità. Una copia di ciascuna positiva è da lui trasmessa con ogni urgenza all'Ufficio aviazione civile e traffico aereo che ne effettua il sollecito inoltro, per l'esame, all'Ufficio di stato maggiore della Regia aeronautica.

Art. 4.

L'Ufficio di stato maggiore della Regia aeronautica, sentito il Ministero della guerra e quello della marina, comunica all'Ufficio aviazione civile e traffico aereo:

a) quali e quante negative possano essere integralmente riprodotte e divulgate;

b) quali e quante negative debbano essere sottoposte alla eliminazione di particolari non divulgabili, secondo le indicazioni segnate sulle negative stesse dall'Ufficio di stato maggiore;

c) quali e quante negative debbano essere distrutte perchè ritraenti particolari non divulgabili.

In possesso di tali elementi, l'Ufficio aviazione civile e traffico aereo impartisce al comandante dell'aeroporto le istruzioni necessarie:

per la consegna all'interessato delle negative indicate alla lettera *a)* e del « nulla osta » relativo alla loro divulgazione;

per la esecuzione delle modifiche indicate alla lettera *b)* le quali devono essere eseguite a cura ed a spese dell'interessato e sotto i controlli disposti dal comandante, nel luogo stesso dove le negative sono custodite. La eliminazione dei particolari non divulgabili sarà fatta non mediante ritocco o copertura, ma mediante azione fisica (raschiatura) o chimica (distruzione dell'argento ridotto costituente l'immagine). Una nuova copia di ciascuna delle negative modificate deve essere rimessa all'Ufficio aviazione civile e traffico aereo per gli ulteriori controlli;

per la distruzione delle negative indicate alla lettera *c)* da eseguirsi a cura e sotto la responsabilità del comandante dell'aeroporto.

Art. 5.

Chiunque ritragga obiettivi diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è concessa, incorre nella immediata decadenza dell'autorizzazione stessa e ciò senza pregiudizio delle sanzioni penali, esperibili a suo carico, ove la infrazione costituisca reato a norma delle leggi vigenti.

Art. 6.

Chiunque intenda procedere alla riproduzione o pubblicazione di rilievi aerofotogrammetrici, sotto forma di carte, piante, piani e simili, deve inviare alla Direzione dell'Istituto geografico militare due copie di prova, delle quali una verrà restituita con l'indicazione delle eventuali cancellazioni o modifiche da apportare.

Prima della pubblicazione definitiva devono essere inviate due copie alla Direzione dell'Istituto geografico militare, che, controllato se siano state effettuate le cancellazioni o modifiche indicate nel comma precedente, restituisce una copia munita del nulla osta alla diffusione.

Qualsiasi inosservanza di queste disposizioni, le quali debbono essere richiamate di volta in volta, nelle autorizzazioni comunicate agli interessati giusta il precedente art. 2 dall'Ufficio aviazione civile e traffico aereo, porta immediata decadenza dalle autorizzazioni ottenute senza pregiudizio delle maggiori sanzioni che, nei singoli casi, possano risultare applicabili in virtù delle norme vigenti.

Art. 7.

Il R. decreto 21 giugno 1928, n. 1706, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 79. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 marzo 1935-XIII, n. 950.
Approvazione del nuovo statuto dell'ente denominato « Opera Cardinal Ferrari », con sede in Milano.

N. 950. R. decreto 7 marzo 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto dell'ente denominato « Opera Cardinal Ferrari », con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 24 aprile 1935-XIII, n. 951.
Autorizzazione al Patronato scolastico di Milano ad accettare una donazione.

N. 951. R. decreto 24 aprile 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene autorizzato il Patronato scolastico di Milano ad accettare la donazione di un immobile con annessi terreni siti in Caprile (Belluno), disposta in suo favore dal Comitato centrale dell'Opera Balilla.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 29 aprile 1935-XIII, n. 952.
Erezione in ente morale della Fondazione « Un Vecchio Fante ».

N. 952. R. decreto 29 aprile 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, la Fondazione « Un Vecchio Fante », costituita col capitale nominale di L. 15.000 e la cui rendita è destinata a favore degli ufficiali in S.P.E. dell'Arma di fanteria di linea, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 20 maggio 1935-XIII, n. 953.
Autorizzazione alla Regia università di Bologna ad accettare una donazione.

N. 953. R. decreto 20 maggio 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Bologna viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 20.000 nominali in titoli del Debito pubblico italiano 3,5 per cento, disposta in suo favore per l'istituzione di un premio da intitolarsi al nome di « Rachele Paolucci » e da conferirsi, ogni anno, ad un laureato in medicina e chirurgia dell'Università stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 13 maggio 1935-XIII.
Sostituzione del vice-presidente e di due membri del Consiglio direttivo dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, concernente l'ordinamento dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto 13 agosto 1932, con cui si è provveduto alla nomina del presidente generale di detta Associazione, del vice presidente e degli altri componenti il Consiglio direttivo;

Rilevato che l'on. dott. prof. Ettore Marchiafava ha chiesto di essere esonerato dalla carica di vice-presidente rimanendo a far parte del Consiglio direttivo come semplice consigliere;

Considerato che in seguito alla morte del generale marchese Francesco D'Afflitto, si è reso vacante un posto di consigliere;

Che, pertanto, occorre provvedere a ricoprire detti posti;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. prof. dott. Ettore Marchiafava, senatore del Regno, è esonerato dalla carica di vice-presidente del Consiglio direttivo dell'Associazione italiana della Croce Rossa rimanendo a far parte del Consiglio medesimo in qualità di consigliere.

L'on. conte dott. Romeo Gallenga Stuart, senatore del Regno, è nominato vice-presidente del Consiglio direttivo dell'Associazione predetta.

Il principe don Marcello Borghese è nominato componente del Consiglio direttivo dell'Associazione medesima, in sostituzione del generale marchese Francesco D'Afflitto.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1935 - Anno XIII
Registro 6 Interno, foglio 8. — DI MARCO.

(2395)

REGIO DECRETO 6 maggio 1935-XIII.
Proroga della straordinaria gestione della Cassa mutua infortuni agricoli di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 28 maggio 1934-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 150 del 27 giugno 1934-XII, col quale vennero sciolti il Consiglio di amministrazione e gli altri organi elettivi della Cassa mutua infortuni agricoli di Palermo e venne nominato un Regio commissario per la durata di mesi tre;

Veduti i Regi decreti 13 settembre 1934-XII e 10 gennaio 1935-XIII, coi quali veniva prorogata complessivamente di sette mesi la durata in carica del predetto Regio commissario;

Ritenuta la opportunità di prorogare ancora la gestione commissariale;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La durata in carica del cav. Enrico Itoyz, quale Regio commissario della Cassa mutua infortuni agricoli di Palermo è prorogata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1935 - Anno XIII
Registro 6 Corporazioni, foglio 119.

(2394)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1935-XIII.
Schema di 3° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Potenza, approvato con decreto Reale 20 maggio 1920, registrato alla Corte dei conti addì 23 giugno 1920, reg. 213, foglio 202;

Visto lo schema di elenco suppletivo compilato dall'ufficio del Genio civile di Potenza, contenente corsi d'acqua, non inclusi nei precedenti elenchi;

Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1934, n. 1670, col quale fu ordinata la pubblicazione, ai sensi e nei modi di legge, dell'elenco suppletivo suddetto;

Ritenuto che, non essendosi provveduto in tempo utile agli incombenti di cui alla lettera *d*) del dispositivo del precitato decreto Ministeriale, è necessario procedere ad una seconda pubblicazione dello schema di elenco suppletivo;

Visti gli articoli 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema di elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della Regia prefettura di Potenza;

b) l'inserzione completa dello stesso schema di elenco suppletivo nel Foglio degli annunzi legali della Provincia;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio degli annunzi legali e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nello stesso termine potrà produrre osservazioni anche l'Amministrazione provinciale di Potenza;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Potenza è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: RAZZA.

3° Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Potenza.

N.B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume*, **torrente**, *botro*, *vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Numero d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1 (296)	Torrente Verzaruolo	Fiume Agri	Marsiconuovo	Dallo sbocco alla origine.
2	Sorgente Occhio..	Torrente Verzaruolo	Id.	Id.
3	Sorgente Capo di Acqua	Id.	Id.	Id.
4	Sorgente S. Lorenzo	Id.	Id.	Id.

Roma, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: D'ANGELO.

(2211)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1935-XIII.
Estensione dell'Accordo internazionale di Cracovia (trasporto merci per ferrovia) alla Città Libera di Danzica, all'Olanda, Polonia, Rumania, Svezia ed Ungheria.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C.131-9829-1 del 25 maggio 1935-XIII;

Visto il proprio decreto n. 2841, in data 16 aprile 1935-XIII col quale veniva reso esecutivo in Italia l'Accordo di Cracovia soltanto nelle relazioni con l'Austria, la Cecoslovacchia, la Danimarca, la Germania, la Jugoslavia e la Norvegia;

Viste le ratifiche pervenute successivamente alla data del detto decreto dall'Olanda, dalla Polonia anche per la Città Libera di Danzica, dalla Rumania, dalla Svezia e dall'Ungheria;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

L'Accordo stipulato a Cracovia (in facoltà dell'art. 4, paragrafo 2 della Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia — C.I.M. — del 23 ottobre 1924), nei giorni 21, 22 e 23 febbraio 1935-XIII, fra i delegati del Governo italiano da una parte e dei Governi cecoslovacco, germanico, jugoslavo, olandese, polacco, ed ungherese dall'altra parte, è reso esecutivo in Italia a partire dal 1° maggio 1935-XIII, nelle relazioni con l'Austria, la Cecoslovac-

chia, la Danimarca, la Germania, la Jugoslavia e la Norvegia, viene esteso e reso esecutivo anche nelle relazioni reciproche fra l'Italia e la Città Libera di Danzica, l'Olanda, la Polonia, la Rumania, la Svezia e l'Ungheria.

Roma, addì 26 aprile 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

(2358)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-20704.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Laurencic fu Giovanni, nato a Trieste il 16 agosto 1884 e residente a Trieste, via Ospitale, n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Laurenti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Laurencic, è ridotto in « Laurenti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria nata Zorzet fu Costante, nata il 1° giugno 1888, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 settembre 1933 - Anno XI

p. *Il prefetto*: LI VOTI.

(13007)

N. 11419-21495.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Antonia Czerny fu Giovanni, nata a Trieste il 9 settembre 1904 e residente a Trieste, via A. Palladio, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Neri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Antonia Czerny, è ridotto in « Neri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 23 settembre 1933 - Anno XI

p. *Il prefetto*: LI VOTI.

(13008)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 139.

Media dei cambi e dei titoli
del 18 giugno 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,16
Inghilterra (Sterlina)	60 —
Francia (Franco)	80 —
Svizzera (Franco)	396,50
Argentina (Peso carta)	3,22
Belgio (Belga)	2,06
Canadà (Dollaro)	12,15
Cecoslovacchia (Corona)	50,82
Danimarca (Corona)	2,69
Germania (Reichsmark)	4,8924
Norvegia (Corona)	3,02
Olanda (Fiorino)	8,24
Polonia (Zloty)	231 —
Spagna (Peseta)	165,90
Svezia (Corona)	3,10
Rendita 3,50 % (1906)	73,90
Id. 3,50 % (1902)	72,50
Id. 3 % lordo	56,225
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	73,125
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85,575
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	98,50
Id. id. 5 % id. 1941	98,525
Id. id. 4 % id. 15 febbraio 1943	90,40
Id. id. 4 % id. 15 dicembre 1943	90,35

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 140.

Media dei cambi e dei titoli
del 19 giugno 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12,15
Inghilterra (Sterlina)	59,92
Francia (Franco)	80 —
Svizzera (Franco)	396,50
Argentina (Peso carta)	3,22
Belgio (Belga)	2,05
Canadà (Dollaro)	12,11
Cecoslovacchia (Corona)	50,77
Danimarca (Corona)	2,68
Germania (Reichsmark)	4,8924

Norvegia (Corona)	3,01
Olanda (Fiorino)	8,23
Polonia (Zloty)	231 —
Spagna (Peseta)	166 —
Svezia (Corona)	3,09
Rendita 3,50 % (1906)	74,175
Id. 3,50 % (1902)	72 —
Id. 3 % lordo	56,125
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	73,225
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85,40
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	98,40
Id. id 5 % id. 1941	98,40
Id. id 4 % id. 15 febbraio 1943	90,075
Id. id 4 % id. 15 dicembre 1943	90,15

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento ricevute titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 180.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 80 — Data: 21 novembre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Dott. Gimigliano Quintino fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita: L. 3, consolidato 3 per cento, con decorrenza senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 453 — Data: 10 maggio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione: Calzolaro Cosimo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 7 — Ammontare della rendita: L. 35, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1922.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 maggio 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1402)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rilascio di una nuova serie di cedole per le obbligazioni delle ferrovie del Tirreno di serie A.

Le obbligazioni unitarie, e quintuple, di serie *A*, emesse in forza del R. decreto 11 settembre 1890, n. 7105, in dipendenza della legge 30 marzo 1890, n. 6751, per le ferrovie del Tirreno, e cioè per le linee Eboli-Reggio-Messina-Cerda e dalla marina di Catanzaro allo stretto Veraldi, rimarranno prive di cedole col pagamento della cedola n. 90 di scadenza 1° luglio 1935.

Per provvedere all'ulteriore pagamento degli interessi fino alla estinzione delle obbligazioni della detta serie *A*, sarà unito alle obbligazioni stesse un nuovo e ultimo foglio di 19 cedole, da quelle n. 91 (scadenza 1° gennaio 1936) a quella n. 109 (scadenza 1° gennaio 1945).

Per ottenere il nuovo foglio di cedole, le obbligazioni anzidette, prive di cedole, potranno essere presentate, a partire dal 1° luglio 1935, o direttamente a questa Direzione generale, oppure presso le Sezioni di Regia tesoreria provinciale, esclusa quella di Roma, descritte in ordine progressivo di numero d'iscrizione, su apposita domanda in carta libera, datata e sottoscritta, in modo chiaro, dal richiedente, con nome, cognome, paternità, e con la indicazione del domicilio.

Contro il deposito delle obbligazioni sarà rilasciata ricevuta, da restituirsi all'atto della consegna delle obbligazioni medesime munite del nuovo foglio di cedole.

Roma, addì 15 giugno 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2448)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per conversione di titoli del consolidato 5 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 206.

E' stata chiesta la conversione nel prestito redimibile 3,50 %, dei certificati cons. 5 % N. 20533, di L. 200 annue, intestato a Cocearo Cosimo fu Sabato, domiciliato a New York; N. 103107, di L. 2000 annue; N. 121206, di L. 1500 annue; N. 121205, di L. 1000 annue e N. 184423, di L. 2000 annue, intestati a Salupo Salvatore fu Rosario, con domicilio a New York, nei primi tre certificati ed a Napoli nel quarto; N. 124078, di L. 1125 annue, intestato a Frangiosa Salvatore fu Francesco, domiciliato a Frassa Celesino (Benevento); N. 204447, di L. 250 annue, intestato a Tesauro Carlina di Silvestro, domiciliata New York; N. 262376, di L. 135 annue, intestato a Termine Stefano, Vincenzo e Giuseppe fu Mariano, minori sotto la patria potestà della madre Martino Eleonora fu Stefano, ved. di Termine Mariano, domiciliata in S. Ninfa (Trapani).

Essendo stati presentati, tali certificati, senza il mezzo foglio in cui si annotavano i pagamenti semestrali prima dell'unione del foglio ricevute, si diffida chiunque possa averne interesse che trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni od altri impedimenti sarà provveduto alla chiesta operazione (art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico).

Roma, addì 15 giugno 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2420)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso al posto di segretario capo del comune di Viterbo.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario capo di 1ª classe (grado 3°) vacante nel comune di Viterbo, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti:

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali dello stesso grado e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado;

b) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenenti ai gruppi *A* e *B*, che si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli 174, penultimo comma, e 184 della stessa legge comunale e provinciale;

c) i vice segretari comunali cui spetta, per disposizione del regolamento organico, la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari di servizi comunali, che siano provvisti della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale od abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dall'art. 183 della citata legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'Amministrazione civile), non oltre il giorno 15 agosto 1935-XIII, domanda in carta da bollo da L. 6 corredata della ricevuta di pagamento della tassa di L. 30, da effettuarsi mediante vaglia postale, intestato al Ministero come sopra, della patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, e di tutti quegli altri titoli e documenti che l'aspirante ritenga di produrre nel proprio interesse.

I segretari comunali non compresi nel ruolo nazionale dovranno produrre un estratto del ruolo provinciale rilasciato dalla Prefettura da cui dipendono, dal quale risulti la loro posizione di carriera.

I funzionari di cui alla lettera b) dovranno produrre un'attestazione ministeriale da cui risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli impiegati di cui alla lettera c) del presente decreto dovranno produrre:

1° certificato rilasciato dal podestà, da cui risulti il loro stato di servizio:

2° certificato del podestà, attestante che al vice segretario spetta l'effettiva sostituzione del segretario titolare; per i capi ripartizione il certificato da cui risulti la qualifica di capi ripartizione titolare;

3° estratto dell'atto di nascita, in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101;

4° certificati di regolare condotta e penale, rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato medico di sana e robusta costituzione;

6° certificato comprovante l'attuale appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

Art. 4.

I candidati che abbiano preso parte ad altri concorsi per posti vacanti di segretario comunale del ruolo nazionale indetti dal Ministero dell'interno e non ancora definiti, devono nella domanda farne espresso richiamo, unendo soltanto alla medesima un duplice elenco descrittivo, redatto in carta semplice, dei titoli e documenti già prodotti.

Roma, addì 11 giugno 1935 - Anno XIII

p. Il Ministro: BUFFARINI.

(2428)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nuovo concorso per la esecuzione di decorazione policroma ad intarsio nella parte centrale del corpo principale del fabbricato viaggiatori della stazione di Reggio Emilia.

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato bandisce un nuovo concorso fra artisti italiani per eseguire il pannello raffigurante la proclamazione del Tricolore, da realizzarsi ad intarsio nella parte centrale del corpo principale del fabbricato viaggiatori della stazione di Reggio Emilia in base alle seguenti condizioni:

Art. 2.

Il pannello dovrà risultare dell'altezza di m. 10,52 e della larghezza di m. 6,60 e ricordare la Proclamazione del Tricolore avvenuta a Reggio Emilia, armonizzando nella concezione e nelle colorazioni perfettamente con l'architettura dell'edificio.

Il pannello dovrà essere realizzato ad intarsio, impiegando esclusivamente uno solo od alcuni dei seguenti materiali: pietre resistenti all'azione degli agenti atmosferici e conservanti nel tempo la lucidatura, metalli inossidabili, vetri, ceramiche non smaltate e colorate nel corpo come alla superficie.

Si fa presente che tale pannello si specchia in una fontana che sarà rivestita in vetro nero.

Art. 3.

Gli artisti di cui all'art. 1 che intendono prendere parte al concorso dovranno presentare, con una succinta relazione illustrativa, il bozzetto del cartone, eseguito con tecnica a piacere, in scala uno a cinque, indicando nel bozzetto del cartone anzidetto i materiali che l'artista intende impiegare per realizzare la policromia.

Si consente che vari artisti si associno, a condizione però che uno solo di essi, scelto dai consorti, assuma di fronte all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato la responsabilità della concezione e dell'esecuzione dell'intarsio.

Art. 4.

Il bozzetto dovrà essere fatto pervenire a tutte spese dei concorrenti e debitamente imballato alla sede del Servizio lavori e costruzioni - Direzione generale delle ferrovie dello Stato, Roma, non più tardi delle ore 18, del giorno 15 luglio 1935-XIII.

L'elaborato dovrà essere firmato in maniera leggibile col nome e cognome del concorrente; e ciascuna spedizione dovrà essere accompagnata, oltre che dalla intestazione « Concorso per l'intarsio della nuova stazione di Reggio Emilia » anche dall'indirizzo del concorrente medesimo, (cognome e nome, città, via e numero) al quale debbano essere fatte le eventuali comunicazioni.

Il bozzetto prescelto resterà di proprietà dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, gli altri dovranno essere ritirati a cura e spese degli autori, entro il periodo di 20 giorni dalla partecipazione dell'esito del concorso. Trascorso tale termine senza che gli elaborati siano stati ritirati, essi rimarranno di proprietà dell'Amministrazione ferroviaria, la quale si riserva, a suo insindacabile giudizio, anche di distruggerli.

Art. 5.

A ciascun concorrente che ne faccia richiesta verrà inviata gratuitamente copia del bando di concorso nonchè il disegno in scala 1:20, rappresentante la zona del fabbricato ove andrà eseguita tale decorazione, ed una fotografia del plastico del progetto dell'edificio.

La richiesta anzidetta dovrà essere fatta unicamente al seguente indirizzo: Servizio lavori e costruzioni - Direzione generale ferrovie dello Stato - Roma.

Art. 6.

E' stabilita la somma di L. 15.000 in denaro per ricompensare i migliori bozzetti che saranno presentati al concorso.

Al bozzetto che sarà stato prescelto per l'esecuzione verrà attribuito un premio di L. 7000.

La residua somma di L. 8000 resterà a disposizione della Commissione giudicatrice che le ripartirà fra il 2° ed il 3° classificato nella graduatoria di merito e in quella misura che crederà più opportuna.

Qualora nessuno dei bozzetti presentati venga prescelto per l'esecuzione, la somma di L. 7000 sarà trattenuta dall'Amministrazione e resterà a disposizione della Commissione soltanto la residua somma di L. 8000 che la Commissione stessa ripartirà in quel numero di premi e nella misura che riterrà più opportuni.

I premi saranno pagati nel termine di un mese dalla partecipazione dell'esito del concorso.

Art. 7.

L'autore o gruppi di autori del bozzetto che verrà prescelto dovrà entro il 31 agosto 1935-XIII sviluppare al naturale il cartone e formare un campione d'intarsio policromo, pure a grandezza di esecuzione, della superficie di almeno un metro quadrato, impiegando i materiali dall'artista prescelti per la realizzazione della decorazione ad intarsio. Tanto il cartone che il campione di intarsio saranno sottoposti all'esame della Commissione giudicatrice del concorso e l'artista dovrà prestarsi ad introdurvi tutte le modificazioni che la Commissione stessa ritenesse opportune, a suo insindacabile giudizio, senza che per questo fatto egli possa elevare eccezione di sorta o pretendere altri compensi oltre quello stabilito dal seguente articolo.

Trascorso il suindicato termine e non venendo presentato il cartone completamente ultimato nonchè il campione d'intarsio, l'Amministrazione ferroviaria sarà in diritto di rescindere ogni e qualsiasi rapporto con l'autore o gruppo di autori del bozzetto prescelto.

Eguale diritto si riserva di esercitare l'Amministrazione ferroviaria qualora il cartone o il campione presentati fossero dalla prefata Commissione giudicati inaccettabili.

Art. 8.

Il termine assegnato per completare la riproduzione a intarsio in opera sulla parete, in base al cartone definitivamente approvato, è stabilito in giorni 45 dalla data di approvazione del cartone stesso, tenendo però conto che la parete sarà consegnata in muratura grezza, e che, quindi, l'artista vincitore del concorso dovrà provvedere a sua cura e spese a tutte le opere necessarie per la posa dell'intarsio.

In caso di ritardo l'artista prescelto sarà passibile della multa di L. 200 per ogni giorno di ritardo, da trattenere sul suo compenso di cui all'art. 9.

Art. 9.

Ogni concorrente dovrà indicare per iscritto all'atto della consegna dei bozzetti in scala 1:5, la somma in base alla quale si impegna, in caso di preferenza, a sviluppare il cartone e riprodurre in opera l'intarsio, secondo il cartone approvato, nel tempo sopra stabilito e precisamente entro il 15 ottobre 1935-XIII.

Tale somma non dovrà però superare le L. 85.000 e con la corresponsione di essa l'artista resta compensato di tutto quanto è necessario per la formazione e presentazione del bozzetto, lo sviluppo del cartone e le eventuali modificazioni richieste, la esecuzione, la posa in opera e la completa rifinitura dell'intarsio.

Sono esclusi i palchi di servizio cui provvederà l'Amministrazione ferroviaria.

Il pagamento del prezzo pattuito verrà effettuato dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato nelle seguenti rate:

1° tre decimi della somma pattuita dopo l'ultimazione del cartone e del campione di intarsio alla scala di esecuzione e dopo che essi saranno stati definitivamente approvati dalla Commissione giudicatrice;

2° sei decimi della somma quando sarà stato dichiarato ultimato tutto l'intarsio sulla parete cui è destinato.

La data di ultimazione sarà fatta risultare da apposito verbale e da essa decorrerà il periodo di due mesi per procedere al collaudo ed accettazione definitiva dell'intarsio;

3° il saldo della somma pattuita verrà corrisposto dopo che sarà stato approvato il verbale di collaudo.

Art. 10.

Per regolare i rapporti tra l'artista e l'Amministrazione ferroviaria verrà stipulato apposito atto, avvertendo che le spese di bollo, registro, diritti di segreteria ed accessori saranno a carico dell'artista medesimo.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice sarà costituita, oltre che dell'architetto progettista, da due membri da nominarsi da S. E. il Ministro per le comunicazioni, dei quali uno rappresenterà la Confederazione fascista dei professionisti ed artisti, e l'altro l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 12.

Al concorso potranno prender parte gli artisti indicati all'art. 1 del presente bando, purchè iscritti nei rispettivi Sindacati od impiegati di Amministrazioni statali.

Tale requisito e quello della cittadinanza italiana dovranno essere documentati dai concorrenti all'atto della presentazione del bozzetto di cui all'art. 3.

La partecipazione al concorso importa per i concorrenti l'accettazione incondizionata del presente bando.

Roma, addì 1° giugno 1935 - Anno XIII

Il Ministro: BENNI.

(2339)

ALTO COMMISSARIATO PER LA CITTÀ E LA PROVINCIA DI NAPOLI

Concorsi a posti di sanitari comunali.

L'Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli ha bandito i seguenti concorsi a posti di sanitari comunali:

Ufficiali sanitari: comuni di Caserta e Vico Equense. Consorzio di Pignataro Maggiore.

Medici condotti: comuni di Agerola, Arienzo S. Felice, Baia Latina, Carbonara di Nola, Caserta, Castel di Sasso, Casoria, Castellammare di Stabia, Cimitile, Conca della Campania, Crispano, Forio d'Ischia, Liveri, Marigliano, Napoli, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Roccamonfina, Rocchetta e Croce, S. Maria Capua Vetere, S. Maria la Fossa, S. Paolo Belsito, Somma Vesuviana, Sorrento, Torre del Greco e Vico Equense.

Veterinari condotti: comuni di Nola e Resina. Consorzi di: Agerola, Caserta e Saviano.

Levatrici condotte: comuni di Agerola, Aversa, Carinola, Camposano, Calvizzano, Calvi Risorta, Camigliano, Capri, Casamarciano, Casoria, Castellammare di Stabia, Castelvolturno, Cercola, Francolise, Forio d'Ischia, Galluccio, Giugliano in Campania, Grazzanise, Marigliano, Massalubrense, Parete, Pimonte, Rocchetta e Croce, S. Pietro Infine, S. Sebastiano al Vesuvio, Scisciano, S. Maria Capua Vetere, Sessa Aurunca e Villa Literno. Consorzio di Castel di Sasso.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione scade alle ore 12 del 31 agosto p. v.

Per informazioni indirizzare richieste all'Ufficio sanitario dell'Alto Commissariato, piazza Carolina n. 8, Napoli.

L'Alto commissario: BARATONO.

(2422)

REGIA PREFETTURA DI GORIZIA

Concorso a posti di levatrice condotta.

A tutto il 15 agosto 1935 è aperto il concorso per titoli ed esame, ai posto di levatrice condotta del comune di Zolla e del 2° reparto (Bretto) del comune di Plezzo.

Entro detto giorno le aspiranti dovranno presentare alla Regia prefettura di Gorizia le domande di ammissione, corredate dei documenti di cui all'art. 37 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Il comune di Zolla ha un'estensione di kmq. 68.570 e una popolazione di 2034.

Il 2° reparto (Bretto) del comune di Plezzo ha un'estensione di kmq. 5.218 e una popolazione di 700 abitanti.

Lo stipendio per ogni condotta è fissato in L. 2300 annue al lordo della riduzione di cui al R. decreto n. 561 del 14 aprile 1934 e previa detrazione della ricchezza mobile e dei contributi di legge.

Le levatrici percepiranno inoltre un'indennità di servizio attivo di L. 352 annue e di un'indennità per rifusione di spese di trasporto di L. 176 annue, ambedue al lordo della riduzione di cui al citato Regio decreto.

Gorizia, addì 13 giugno 1935 - Anno XIII

Il Prefetto.

(2427)

REGIA PREFETTURA DI MILANO

Concorso a posti di ufficiale sanitario.

Concorso per 5 posti di ufficiale sanitario nei Consorzi di Abbiategrasso ed Uniti, Magenta ed Uniti, Melegnano ed Uniti, Sant'Angelo ed Uniti e nel comune di Monza.

Stipendio pei Consorzi L. 18.000 più L. 5000 indennità mezzo di trasporto; cinque aumenti quadriennali del decimo; per Monza L. 13.000 più L. 4000 di servizio attivo.

Scadenza ore 18 del 30 agosto 1935-XIII.

Chiedere bando alla Regia prefettura di Milano - Ufficio sanitario.

(2445)

Concorso a posti di medico condotto.

Concorso per 19 posti di medico condotto nei comuni di Canegrate, Casarile e Rognano, Castano Primo, Cesano Boscone, Gorgonzola, Lainate, Lentate sul Seveso, Lodi, Melegnano, Milanc (5 posti), Monza, Pozzo d'Adda ed Uniti, San Fiorano, Turano Lodigiano, Vittadone, Vedano al Lambro.

Scadenza ore 18 del 30 agosto 1935-XIII.

Chiedere bando alla Regia prefettura di Milano - Ufficio sanitario.

(2446)

Concorso a posti di levatrice condotta.

Concorso per 38 posti di levatrice condotta nei comuni di Arluno, Besana Brianza, Borgo Littorio, Burago Molgora e Ornate, Carugate, Cassina de' Pecchi, Cesano Maderno, Codogno, Comazzo e Merlino, Corsico, Giussano, Gorgonzola, Inveruno, Lentate sul Seveso, Liscate, Lodi (2 posti), Magenta, Magnago, Masate e Basiano, Milano (5 posti), Monza, Muggiò, Paderno Dugnano, Parabiago, Paullo e Tribiano, Pogliano Milanese, Pozzuolo Martesana, Rodano, Rosate e Uniti, Secugnago, Settimo Milanese, Solaro, Terranova de' Passerini.

Scadenza ore 18 del 30 agosto 1935-XIII.

Chiedere bando alla Regia prefettura di Milano - Ufficio sanitario.

(2447)

REGIA PREFETTURA DI FOGGIA

Concorso a posti di sanitari condotti.

MEDICI CONDOTTI.

1. *Alberona*, abitanti 3359, stipendio L. 9900.
2. *Carlantino*, abitanti 1644, stipendio L. 10.000.
3. *Cerignola* (1ª condotta), abitanti 38.573, stipendio L. 8000 con caroviveri fino a quando l'Amministrazione riterrà di corrisponderlo.
4. *Cerignola* (2ª condotta), abitanti 38.573, stipendio L. 8000 con caroviveri fino a quando l'Amministrazione riterrà di corrisponderlo.
5. *S. Agata di Puglia*, abitanti 6579, stipendio L. 9000.
6. *Torremaggiore*, abitanti 14.506, stipendio L. 8500.
7. *Trinitapoli*, abitanti 12.722, stipendio L. 8500.

UFFICIALI SANITARI.

1. *Bovino*, abitanti 8001, stipendio L. 7000;
2. *Manfredonia*, abitanti 18.568, stipendio L. 8000.
3. *Rodi Garganico*, abitanti 5006, stipendio L. 5000.

LEVATRICI CONDOTTE.

1. *Alberona*, abitanti 3359, stipendio L. 3000.
2. *Anzano di Puglia*, abitanti 3280, stipendio L. 3000.
3. *Candela*, abitanti 6631, stipendio L. 3000.
4. *Castelluccio Valmagg.*, abitanti 3082, stipendio L. 3000.
5. *Faeto*, abitanti 2786, stipendio L. 2640.
6. *Monte S. Angelo*, frazione di Mattinata, abitanti 3837, stipendio L. 3000.
7. *Monte S. Angelo*, frazione di Macchia, abitanti 976, stipendio L. 3500.
8. *Ortanova*, frazione di Ordona, abitanti 1091, stipendio L. 3000.
9. *Ortanova*, frazione di Carapelle, abitanti 1669, stipendio L. 3500.
10. *Motta Montecorvino*, abitanti 2298, stipendio L. 3000.
11. *S. Paolo di Civitate*, abitanti 5280, stipendio L. 3000.
12. *Isole di Tremiti*, abitanti 385, stipendio L. 3500.

N.B. — È concesso allo stipendio il diritto a cinque aumenti quadriennali del decimo con riduzioni di cui ai Regi decreti 1930 e 1934; documenti di rito di cui al R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80.

Termine utile domande 31 luglio 1935-XIII.

Tassa di esame L. 50,10.

Il Prefetto.

(2434)

REGIA PREFETTURA DI BENEVENTO

Concorso a posti di medico condotto.

Il prefetto della provincia di Benevento, con bando del 31 maggio corrente anno, ha indetto il concorso per titoli ed esami per le seguenti condotte mediche, con gli assegni a fianco di ciascuno indicato dei Comuni o Consorzi:

1) Consorzio Airola-Bucciano; popolazione 5188 e 1279; estensione in ettari 1449 e 792; stipendio L. 6000; indennità cavalcatura L. 400.

2) Benevento (3ª condotta); popolazione 36.054; estensione in ettari 12.697; stipendio L. 6000; indennità cavalcatura L. 1000.

3) Campoli M. Taburno; popolazione 1578; estensione in ettari 863; stipendio L. 8000.

4) Castelpoto; popolazione 2090; estensione in ettari 1664; stipendio L. 6000.

5) Montesarchio; popolazione 9056; estensione in ettari 2626; stipendio L. 6000.

6) Pietrelcina; popolazione 4090; estensione in ettari 2867; stipendio L. 7000.

7) S. Bartolomeo in Galdo (2ª condotta); popolazione 10.178; estensione in ettari 7938; stipendio L. 6000.

8) Telese; popolazione 1800; estensione in ettari 800; stipendio L. 8000.

I detti stipendi sono al lordo delle riduzioni e trattenute di legge, e sono aumentabili con i consueti aumenti previsti dal regolamento in corso di approvazione.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Regia prefettura di Benevento entro le ore 12 del 25 agosto p. v. la domanda ed i documenti indicati agli articoli 37 e 38 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, in regolare bollo e con le prescritte legalizzazioni.

Possono partecipare al concorso: i concorrenti che non abbiano superato il 35° anno di età; gli ex militari durante la guerra 1915-18 che non abbiano superato i 40 anni, gli invalidi, i mutilati di guerra e della causa nazionale, i decorati al valor militare che non abbiano superati i 42 anni; gli iscritti, senza interruzione, al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, che non abbiano superato i 39 anni, o, trattandosi di ex militari o invalidi come sopra, rispettivamente i 44 ed i 46 anni.

Ai limiti di età sono applicabili i benefici stabiliti dalle disposizioni vigenti.

I documenti richiesti sono quelli elencati all'art. 4 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281.

Il concorso si svolgerà secondo le modalità previste dal detto Regio decreto n. 281 e gli esami a norma del decreto Ministeriale 15 aprile 1935-XIII.

Il prefetto: PALMERI.

(2423)

Concorso a posti di veterinario condotto.

Il prefetto della provincia di Benevento, con bando 31 maggio 1935 ha indetto il concorso per titoli ed esami ai seguenti posti di veterinario condotto consorziale:

1) Solopaca, stipendio annuo di L. 9000 oltre L. 2000 per indennità di cavalcatura. Il consorzio si compone dei centri abitati di Solopaca, Frasso Telesino e Melizzano con una popolazione complessiva di 13.982 abitanti ed una estensione di ettari 9179, in territorio piano, collinoso e montuoso.

2) Alife, stipendio annuo di L. 8000, oltre L. 2000 di indennità di cavalcatura. Il consorzio si compone dei centri abitati di Alife, San Angelo d'Alife e Dragoni con una popolazione complessiva di 9366 abitanti ed una estensione di ettari 12718 in territorio piano, collinoso e montuoso.

Lo stipendio e gli altri assegni sono al lordo delle ritenute di legge nonchè delle riduzioni di cui al R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Regia prefettura di Benevento entro le ore 12 del 25 agosto p. v. la domanda ed i documenti indicati agli articoli 37 e 39 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, in regolare bollo e con le prescritte legalizzazioni entro le ore 19 del giorno 25 agosto 1935-XIII.

Possono partecipare al concorso: i concorrenti che non abbiano superato il 35° anno di età; gli ex militari durante la guerra 1915-18, che non abbiano superato i 40 anni; gli invalidi, i mutilati di guerra e della causa nazionale, i decorati al valor militare che non abbiano superati i 42 anni; gli iscritti, senza interruzione, al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 che non abbiano superato i 39 anni, o, trattandosi di ex militari od invalidi come sopra, rispettivamente i 44 ed i 46 anni; ai limiti di età sono applicabili i benefici stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Il concorso si svolgerà secondo le modalità previste dal decreto Ministeriale 15 aprile 1935-XIII.

Il prefetto: PALMERI.

(2424)

Concorso per un posto di assistente presso la Sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di profilassi ed igiene e per un posto di assistente alla Sezione chimica del Laboratorio stesso.

Il prefetto della provincia di Benevento, con bando del 31 maggio corrente anno ha indetto, per esami e titoli, il concorso:

1) ad un posto di assistente presso la Sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

2) ad un posto di assistente presso la Sezione chimica del Laboratorio stesso.

Lo stipendio annuo, per ciascun posto, è di L. 11.600, con tre aumenti quadriennali di L. 600, L. 700 e L. 800, oltre il supplemento di servizio attivo di annue L. 2700. Sarà corrisposta pure la compartecipazione agli utili del Laboratorio, secondo i termini di legge e di regolamento. Gli stipendi e gli altri assegni sono al lordo delle ritenute di legge, nonchè delle riduzioni di cui ai Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla Regia prefettura di Benevento entro le ore 12 del 25 agosto 1935, la domanda ed i documenti indicati all'art. 37 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, in regolare bollo e con le prescritte legalizzazioni entro le ore 19 del giorno 25 agosto 1935.

Possono partecipare al concorso: i concorrenti che non abbiano superato il 35° anno di età; gli ex militari durante la guerra 1915-18, che non abbiano superato i 40 anni; gli invalidi, i mutilati di guerra e della causa nazionale, i decorati al valor militare che non abbiano superati i 42 anni; gli iscritti, senza interruzione, al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 che non abbiano superati i 39 anni, o, trattandosi di ex militari o invalidi come sopra, rispettivamente i 44 ed i 46 anni; ai limiti di età sono applicabili i benefici stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Il concorso si svolgerà secondo le modalità previste dal decreto Ministeriale 15 aprile 1935-XIII.

Il prefetto: PALMERI.

(2425)

Concorso a posti di levatrice condotta.

Il prefetto della provincia di Benevento, con bando del 31 maggio 1935, ha indetto il concorso per titoli ed esami ai posti di levatrice condotta nei seguenti comuni:

Arpaise, popolazione 1639; estensione territoriale in ettari 520; stipendio L. 2500.

Benevento (2ª condotta), popolazione 36.054; estensione territoriale in ettari 12.679; stipendio L. 2000.

Bucciano, popolazione 1379; estensione territoriale in ettari 792; stipendio L. 2500.

Buonalbergo, popolazione 2729; estensione territoriale in ettari 2201; stipendio L. 2500.

Campoli M. T., popolazione 1578; estensione territoriale in ettari 843; stipendio L. 2500.

Casalduni, popolazione 2407; estensione territoriale in ettari 2569; stipendio L. 2500.

Castello d'Alife, popolazione 1101; estensione territoriale in ettari 2148; stipendio L. 2500.

Castelpoto, popolazione 2090; estensione territoriale in ettari 1664; stipendio L. 2500.

Castelvenere, popolazione 2149; estensione territoriale in ettari 1435; stipendio L. 2500.

Cautano, popolazione 2056; estensione territoriale in ettari 2402, stipendio L. 2500.

Dragoni, popolazione 2139; estensione territoriale in ettari 2937; stipendio L. 2500.

Foglianise, popolazione 2691; estensione territoriale in ettari 1501; stipendio L. 2500.

Fragneto l'Abate, popolazione 2154; estensione territoriale in ettari 2025; stipendio L. 2500.

Ginestra degli Schiavoni, popolazione 893; estensione territoriale in ettari 1609; stipendio L. 2500.

Pannarano, popolazione 3163; estensione territoriale in ettari 1149; stipendio L. 2500.

Piana di Caiazzo, popolazione 2176; estensione territoriale in ettari 2339; stipendio L. 2500.

Piedimonte d'Alife, popolazione 7028; estensione territoriale in ettari 4132; stipendio L. 2500.

Pietraroia, popolazione 1288; estensione territoriale in ettari 3654; stipendio L. 2500.

Ponte, popolazione 2045; estensione territoriale in ettari 2000; stipendio L. 2500.

Raviscanina, popolazione 1317; estensione territoriale in ettari 2448; stipendio L. 2500.

Reino, popolazione 1803; estensione territoriale in ettari 2517; stipendio L. 2500.

S. Bartolomeo in Galdo, popolazione 10.178; estensione territoriale in ettari 7938; stipendio L. 2500.

S. Lorenzello, popolazione 2304; estensione territoriale in ettari 1335; stipendio L. 2500.

S. Lupo, popolazione 1854; estensione territoriale in ettari 1374; stipendio L. 2500.

S. Martino Sannita, popolazione 1862; estensione territoriale in ettari 551; stipendio L. 2500.

S. Nicola Manfredi, popolazione 2765; estensione territoriale in ettari 1868; stipendio L. 2500.

S. Angelo a Cupolo, popolazione 3644; estensione territoriale in ettari 1132; stipendio L. 2500.

Sassinoro, popolazione 1495; estensione territoriale in ettari 1459; stipendio L. 2500.

Solopaca, popolazione 7178; estensione territoriale in ettari 3157; stipendio L. 2500.

Tocco Caudio, popolazione 7972; estensione territoriale in ettari 2188; stipendio L. 2500.

Telese, popolazione 1800; estensione territoriale in ettari 800; stipendio L. 2500.

I suddetti stipendi sono tutti al lordo delle riduzioni e delle ritenute di legge.

Il concorso si svolgerà secondo le modalità previste dal R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, e gli esami a norma del decreto Ministeriale 15 aprile 1935-XIII.

Possono partecipare al concorso tutte le concorrenti che non abbiano superato il 35° anno di età, e, per il cumulo dei benefici previsti dal Regio decreto n. 281, art. 5, le iscritte al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, che non abbiano compiuti gli anni 39. Sono esenti da limite di età le concorrenti che, alla data del presente bando, essendo in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti, da almeno due anni prestino servizio non di ruolo, con qualsiasi denominazione, alle dipendenze di Amministrazioni comunali.

Le concorrenti dovranno far pervenire entro le ore 12 del giorno 25 agosto 1935-XIII la domanda con i relativi documenti, elencati nell'art. 4 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, tutti redatti in bollo e debitamente legalizzati.

Il prefetto: PALMERI.

(2426)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.